

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 6

(Ente tutela patrimonio ittico)

- 1.** L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
- 2.** L'ETPI è ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. L'ETPI ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
- 3.** L'ETPI ha sede in Udine con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.